

Roma, 24 febbraio 2012



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0003770

All'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Oggetto: composizione degli organismi di certificazione costituiti presso una Fondazione, appartenente all'Università.

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione generale per avere chiarimenti in ordine alla composizione della Commissione di certificazione, ex art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, costituita presso una Fondazione, appartenente all'Università.

In particolare si chiede se della medesima Commissione possano far parte professori e ricercatori di diritto del lavoro collocati, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, nel regime di impegno a tempo definito, ovvero esclusivamente in regime di impegno a tempo pieno.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ricorda che in base alle disposizioni dell'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, le Commissioni di certificazione possono essere istituite, tra l'altro, presso: "(...) c) **le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie**, (...) *esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*".

La suddetta norma, ai fini della procedura di certificazione dei contratti di lavoro, enuclea entrambe le tipologie di Commissioni, tanto quelle istituite presso le Università, che quelle formate all'interno delle Fondazioni universitarie.

La medesima disposizione fa, peraltro, esplicito riferimento alla disciplina sancita dal D.P.R. n. 382/1980, concernente l'assetto della docenza universitaria.

In proposito, l'art. 66 del citato D.P.R. stabilisce che *“le Università (...) possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, **di norma**, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli **docenti a tempo pieno**”*.

Si sottolinea, inoltre, con riferimento alla categoria dei professori ordinari, che l'art. 11 del D.P.R. di cui sopra contempla la possibilità per gli stessi di optare per il regime di impegno a tempo pieno ovvero per quello a tempo definito. La norma, in particolare, stabilisce che *“il regime a tempo pieno: (...) dà titolo **preferenziale** per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati”*.

Ciò considerato, occorre evidenziare che il disposto normativo, pur privilegiando la categoria dei docenti di ruolo a tempo pieno, come membri di organismi (anche) di certificazione, **non esclude tuttavia espressamente la possibilità anche per i docenti a tempo definito di far parte degli stessi**.

Dalla lettura del summenzionato articolo 11 non si rinvencono, infatti, preclusioni o incompatibilità riguardanti la partecipazione dei professori di ruolo a tempo definito alle commissioni in esame.

Del resto, come già precisato con interpello n. 34/2011, alle Commissioni di certificazione istituite presso le Università o presso le Fondazioni universitarie che operano in qualità di Commissioni di conciliazione ai sensi dell'art. 31 della L. n. 183/2010, non trova applicazione la disciplina concernente la composizione del collegio che non può non rispecchiare le specificità legate al diverso contesto in cui lo stesso opera.

Si fa presente, inoltre, che la lettera circolare B/2005 del 17 febbraio 2005 – diramata dalla Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro recante istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo delle Commissioni di certificazione costituite presso le università – ha previsto che, all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo debba essere allegato, tra l'altro, un documento contenente i requisiti tecnico professionali dei singoli componenti, la cui valutazione compete alla citata Direzione generale, senza richiedere espressamente il titolo di “professore”, a tempo pieno o definito.

Quanto appena detto resta comunque subordinato al richiamo contenuto nell'art. 76 citato ai docenti di ruolo e pertanto si ritiene, alla luce dell'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 e degli artt. 11 e 66, D.P.R. n. 382/1980, che **non sussistono ostacoli ad una composizione delle Commissioni di**

certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università ovvero le Fondazioni universitarie, che annoveri tra i suoi membri anche la categoria dei docenti di ruolo collocati in regime di impegno a tempo definito.

Si precisa comunque che per l'iscrizione e l'operatività delle Commissioni in questione appare indispensabile la presenza di **almeno un docente di ruolo a tempo pieno** che, avendo attivato almeno un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 328/1980, possa assumere le funzioni di Presidente della Commissione e sottoscrivere la relativa istanza di iscrizione all'Albo.

Vale la pena sottolineare in tale sede l'opportunità, se non la necessità, che sia il Presidente che i membri delle Commissioni di certificazione facciano parte di una sola Commissione, restando incompatibile la contemporanea presenza della stessa persona in più Organismi di certificazione, fatta evidentemente salva l'ipotesi della Commissione unitaria costituita ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

CC